

(N. 1752)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori ROFFI e ZANOTTI BIANCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1956

Costituzione di una zona di rispetto intorno all'antica Abbazia di Pomposa.

ONOREVOLI SENATORI. — Non è necessario qui ricordare gli infiniti casi nei quali la speculazione edilizia privata ha gravemente compromesso in Italia non soltanto il paesaggio ma a volte l'esistenza di monumenti artistici di incommensurabile valore.

Nè occorre ricordare che i complessi monumentali, come appunto l'abbazia di Pomposa, debbono conservare intorno a sè le condizioni d'ambiente che ne costituiscono in parte non trascurabile il fascino e sono elementi insostituibili d'attrattiva per il visitatore.

Il provvedimento che abbiamo l'onore di

presentare al Senato si rende tanto più urgente in quanto la legge stralcio della riforma agraria in atto nella zona, e il ripristino dell'antica strada Romea che passa nei pressi dell'abbazia, fanno prevedere il sorgere di costruzioni edilizie che nessuno vuole impedire, ma che bisogna tenere a debita distanza se non si vuole in ultima analisi recare pregiudizio a quella stessa economia locale e nazionale — di cui tanta parte è il movimento turistico — che così spesso si invoca per giustificare il vandalismo e la speculazione di pochi a danno dell'interesse della collettività.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È costituita attorno all'antica abbazia di Pomposa (Ferrara) una zona di rispetto della profondità di cinquecento metri da calcolarsi prendendo per centro il campanile della chiesa.

Art. 2.

Entro l'ambito della zona di rispetto suindicata è fatto divieto di eseguire qualsiasi fabbricato in muratura e ogni altra opera che possa recare pregiudizio all'attuale stato della località.

I vincoli già imposti ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse storico e artistico conservano pieno valore.

Art. 3.

Qualora si renda indispensabile ampliare e modificare una costruzione già esistente, il proprietario è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione che si riserva di concederla o negarla, dopo aver sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Art. 4.

Nessun indennizzo è dovuto ai proprietari degli immobili, compresi nella suindicata zona di rispetto, per le limitazioni di cui agli articoli precedenti.